

INDENNITA' UNA TANTUM E INDENNITA' ONNICOMPRESIVA PER LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI: D.L. 73/2021

Il Decreto Sostegni Bis, D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, ha previsto l'erogazione di **un'ulteriore indennità una tantum** e un'indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di quei lavoratori la cui attività lavorativa è stata maggiormente colpita dall'emergenza COVID-19.

- 1**
- Erogazione di **un'ulteriore indennità una tantum** pari a 1.600 euro per i lavoratori **già beneficiari** dell'indennità prevista dal D.L. 41/2021:
 - lavoratori intermittenti: con 30 giornate lavorate tra 01/01/2019 e 26/05/2021;
 - lavoratori stagionali e somministrati: cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra 01/01/2019 e 26/05/2021;
 - lavoratori autonomi privi di P. Iva: titolari di soli contratti occasionali tra 01/01/2019 e 26/05/2021 e attualmente non titolari di tali contratti;
 - incaricati alle vendite a domicilio: reddito 2019 non superiore a 5.000 € e titolari di P.IVA attiva iscritti alla Gestione Separata alla data del 26/05/2021;
 - lavoratori dipendenti a tempo determinato (turismo e stabilimenti balneari): titolari di uno o più contratti a tempo determinato di almeno 30 giornate tra 01/01/2019 e 26/05/2021, titolari nel 2018 di uno o più contratti a tempo determinato di almeno 30 giorni, assenza di pensione o di rapporto di lavoro alla data 26/05/2021.

Non è richiesta la presentazione di una nuova domanda in quanto l'indennità verrà riconosciuta direttamente dall'INPS.

- 2**
- **Indennità onnicomprensiva** di 1.600 euro per i lavoratori che non hanno fruito dell'indennità prevista dall'art. 10 del D.L. 41/2021:
 - lavoratori stagionali e somministrati delle aziende del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno avuto rapporti di lavoro con le predette aziende tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021 e che non hanno presentato domanda per l'indennità una tantum prevista dal D.L. 41/2021.
Il requisito fondamentale per l'accesso all'indennità è avere almeno 30 giornate di lavoro nel periodo 01/01/2019 – 26/05/2021;
 - lavoratori stagionali e somministrati: cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra 01/01/2019 e 26/05/2021;
 - lavoratori autonomi privi di P. Iva: titolari di soli contratti occasionali tra 01/01/2019 e 26/05/2021 e attualmente non titolari di tali contratti;
 - incaricati alle vendite a domicilio: reddito 2019 non superiore a 5.000 € e titolari di P.IVA attiva iscritti alla Gestione Separata alla data del 26/05/2021;
 - lavoratori dipendenti a tempo determinato (turismo e stabilimenti balneari): titolari di uno o più contratti a tempo determinato di almeno 30 giornate tra 01/01/2019 e 26/05/2021, titolari nel 2018 di uno o più contratti a tempo determinato di almeno 30 giorni, assenza di pensione o di rapporto di lavoro alla data 26/05/2021.

La domanda va presentata entro il 30 settembre 2021.